

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BARI**

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO NELLA PROVINCIA DI BARI**

*(Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969 rispettivamente della Commissione
permanente per l'Agricoltura e della Giunta Camerale)*

TITOLO I

NORME DI TUTELA FORESTALE

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Paragrafo a): VINCOLI PER LA CONVERSIONE E MUTUAZIONE DEI BOSCHI

ART. 1 - *Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.*

E' vietato senza l'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste¹ la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui. E' pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici. Fanno eccezione i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge forestale, computando la penale sul valore delle piante che - secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario - non avrebbero potuto utilizzarsi.

¹ *NOTE:* Con la denominazione «Legge Forestale e Regolamento Forestale» si intendono rispettivamente il r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.

Altre abbreviazioni usate nel testo:

Amm. Ec. M. Foreste - Amministrazione per l'Economia Montana e per le Foreste.

C.C.I.A.A. - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'organo competente dell'Amm. Ec. M. Foreste a cui si riferisce il presente regolamento è l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

ART. 2 - Sradicamento di piante e ceppaie.

Lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito - se l'inerbimento non è spontaneo - oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento dei sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza il permesso della Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo, in ogni caso di lire 8.000 - a meno che l'estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 della Legge Forestale.

ART. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.

Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l'autorizzazione all'Amm.ne Ec. M. Foreste, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere: La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori l'Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto Postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari, indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 della legge forestale e i lavori saranno eseguiti di Ufficio ai sensi dell'art. 25 della medesima.

Paragrafo b): TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

ART. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

ART. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:

dal 1-10 al 31-3 - leccio macchia mediterranea

dal 1-10 al 31-3 - castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia

dal 1-9 al 30-4 - faggio e misti con prevalenza di faggio.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'articolo 26 della legge forestale, considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

ART. 6 - Modalità dei tagli.

L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo « scosciamento » delle ceppaie. Limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica, salvo l'autorizzazione dell' Amm. Ec. M. Foreste per le altre specie.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante o al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle disposizioni del presente articolo, con un minimo di lire 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale.

ART. 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali.

I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a valanghe, o sono a cura della Amm. Ec. M. Foreste, descritti in apposito elenco, che approvato dalla C.C.I.A.A. è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 100 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge.

ART. 8 - *Potatura*

La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia.

Le infrazioni sono punite in base all'arto 1 della legge 9-10-1967, n. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta con un minimo di lire 2.000, oppure se possa derivarne il totale deperimento delle piante, con la applicazione dell'arto 26 della legge Forestale e dell'articolo 45 del regolamento.

ART. 9 - *Sugherete.*

La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

ART. 10 - *Allestimento e sgombero delle tagliate.*

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui all'articolo 5.

Potrà essere, su parere dell'Autorità Forestale, concessa una proroga dello sgombero, non superiore al mese.

I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata e concentrati negli spazi liberi. L'Amm. Ec. M. Foreste può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700 per ogni ara o sua frazione con un minimo di lire 2.000 e, quando ne sia seguito danno, anche con la pena comminata dall'art. 26 della Legge Forestale.

ART. 11 - *Esbosco dei prodotti.*

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta fu atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Amm. Ec. M. Foreste.

L'apertura o l'allargamento di strade e di stradelle per transito di autoveicoli o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell'Amm. E.M. Foreste, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane o smottamenti o danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade forestali di cui al precedente comma e per i lavori di semplice spianamento del suolo per costruzione di aie-carbonifere o per capanne o tracciamento di viottoli e sentieri per il transito di persone e bestie da soma adibite al servizio, delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come nell'articolo 10.

ART. 12 - *Carbonizzazione.*

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo dallo giugno al 30 settembre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco o le piazze delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 26 della legge forestale in caso di danno al bosco.

E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si prateranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folto di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e per la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amm. Ec. M. Foreste può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirli.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite, a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967; n. 950; ,mediante il pagamento della cauzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 o massima di lire 5.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 della legge forestale.

Paragrafo c): ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI.

ART. 13 - Preparazione carbonella.

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, eluso in ogni caso il periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco o le piazze delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 26 della legge forestale in caso di danno al bosco.

ART. 14 - Denuncia per l'esercizio della resinazione.

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di questo; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

Per la mancata denuncia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massime di lire 5.000.

ART. 15 - Sistemi di resinazione.

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superarsi i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3.50 di altezza nella pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza. parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell' Amm. Ec. M. Foreste.

ART. 16 - Resinazione a vita o a morte.

Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a metri 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:

- cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;
- cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'Aleppo e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

ART. 17 - *Infrazioni alle norme della resinazione.*

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'articolo 26 della legge.

ART. 18 - *Raccolta detto strame (copertura morta o lettiera) dei boschi.*

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni fino ad una pendenza del 50 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 19 - *Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame dai boschi.*

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere tagliato senza però arrecare danno alle piante del bosco frammisto ad esso.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale nel caso di danni al bosco.

ART. 20 - *Estrazione del ciocco di erica e degli arbusti nei boschi.*

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia

alla Amm. Ec. M. Foreste, che peraltro può disciplinarla e inibirla entro 30 giorni.

Decorso detto termine senza che l'Amm. Ec. M. Foreste abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 21 - *Raccolta dei semi forestali dai boschi.*

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata e sottoposta a limitazioni dell'Amm. Ec. M. Foreste, qualora rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per i boschi da frutto.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 22 - *Alberi di Natale.*

Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Ec. M. Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

Per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «Albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.

Paragrafo d): PASCOLO NEI BOSCHI

ART. 23 - *Chiusura e apertura del pascolo nei boschi.*

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale e salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento si prescrive che:

1) - nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio; nei cedui di faggio detti periodi vengono elevati rispettivamente a cinque e otto anni.

Tali periodi potranno essere anticipati di un anno previo parere favorevole dell'Autorità Forestale.

2) - nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovisuini è vietato prima che il novellame abbia

raggiunto l'altezza di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di metri 3,00;

3) - nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

4) - nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperiti, il pascolo è regolato in conformità al precedente numero due.

ART. 24- Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

ART. 25 - Pascolo delle capre.

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) - esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;

2) - la C.C.I.A.A., su conforme proposta dell'Amm. Ec. M. Foreste può eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, esclusi in ogni caso i boschi di cui all'art. 7 del presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;

3) - nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;

4) - colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

ART. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore a 14 anni.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre oppure di venti capi di bestiame grosso.

In caso di una funzionale ed idonea recinzione i limiti di cui sopra vengono aboliti.

ART. 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo.

Per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 e con un minimo in ogni caso di lire 2.000.

Qualora si tratta di bestiame ovino, il limite minimo della sanzione di cui al precedente comma è ridotto a lire 200 e il massimo a lire 400.

Per le infrazioni ai punti 3 e 4 dell'art. 25 e a quelle dell'art. 26 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 della legge forestale.

Paragrafo e): TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITA' METEORICHE.

ART. 28 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi; dal 1-6 al 30-9 è vietato di accendere fuoco a distanza minore di metri 200.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

L'abbruciamento delle «ristoppie» e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è, superiore a quella del primo comma, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro e con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Dal 1-6 al 30-9 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 29 - Cautele per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi.

Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell' Amm. Ec. M. Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 30 - Modalità per la repressione degli incendi.

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi dell'art. 55 della legge comunale e provinciale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000.

ART. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Le persone che, a norma dell'art. 33 della legge forestale sono diffidate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

Le infrazioni sono punite ai sensi del medesimo art. 33.

ART. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altro avversità meteoriche.

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni; elevato a sette anni in casi di boschi di faggio; in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, è pure proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando la C.C.I.A.A. lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.

Nel caso in cui il bosco incendiato abbia un fortissimo risveglio vegetativo, l'interessato può chiedere di esercitare il pascolo prima del periodo stabilito previo parere favorevole dell'Amm. Ec. M. e Foreste.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco favorendo la rigenerazione, rinettando la tagliata.

Le infrazioni sono punite a norma dell' art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000, salva l'applicazione dell'art. 3.5 del presente regolamento.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

Paragrafo f): TUTELA FITOPATOLOGICA.

ART 33 - Norme per i boschi affetti da malattie.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Amm. Ec. M. Foreste, può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi.

E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi e larve, cosiddette « uova di formiche»).

La distruzione dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa è punita a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000. Per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo in ogni caso di lire 2.000.

Nel caso di danni al bosco oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si applicherà l'articolo 26 della legge forestale.

ART. 34 - *Lotta antiparassitaria.*

Quando in un bosco si sviluppa un'invasione di insetti o un'epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia agli agenti forestali od agli uffici municipali, perchè a loro volta ne informino immediatamente l'Amm. Ec. M. Foreste.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia o dal male dell'inchiostro, l'Amministrazione può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.

Per la mancata denuncia e per l'infrazione alle disposizioni del comma secondo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 di cui all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 500 del codice penale.

Per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 e con un minimo di lire 2.000 in base all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950.

Paragrafo g): RICOSTITUZIONE BOSCHIVA.

ART. 35 - *Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.*

Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangono spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità prescritte dalla Amm. Ec. M. Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco, con l'applicazione - in quanto ne ricorrano i presupposti - delle provvidenze in materia previste da vigenti norme di legge.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 9.10.1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700 per ogni ara o sua frazione, e con un minimo, in ogni caso, di lire 2.000.

Paragrafo h): PIANI DI COLTURA E PROGETTI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI.

ART. 36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 della legge forestale. Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; questo ultimo continua a essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.

ART. 37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali.

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'articolo 140 del regolamento forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima.

Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere utilizzazioni più restrittive.

ART. 38 - piani di coltura (piani economici) dei boschi privati.

I privati proprietari possono chiedere all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente l'approvazione da parte della C.C.I.A.A., di un piano di coltura (o piano economico) per il governo e il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano così approvato diviene esecutivo anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l'efficacia delle Prescrizioni di Massima.

Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base al presente regolamento.

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

ART. 39 - *Fustaie coetanee (a raso o a tagli successivi): tagli intercalari.*

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

- metri 1,00 per i pini,
- metri 0,70 per le querce ed altre latifoglie,
- metri 0,50 per il faggio.

Per interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 25.

Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè ,gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.

ART. 40 - *Fustaie coetanee trattamento «a raso». Tagli definitivi. Denuncia del taglio.*

Nelle fustaie coetanee, (tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo articolo 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi; ubicazione ,e superficie complessiva del bosco: superficie e pendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di quercia, ad eccezione della quercia di sughera; per questa ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956, n. 759.

Per la mancata dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 come previsto dall'arto 3 della legge 9-10-1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

ART. 41 - *Fustaie coetanee trattate «a raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria.*

Gli appezzamenti di boschi nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere sgombrati e anche rimboschiti qualora risulti improrogabile la rinnovazione naturale.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso il periodo di 3 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l'Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.

La stessa Autorità oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dalla Amministrazione anche li deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

Per il taglio di boschi nelle zone d'importanza militare si osservano le disposizioni del r.d.l. 23-5-1934, n. 1122.

ART. 42 - Fustaie coetanee a «tagli successivi» tagli di sementazione.

Nelle fustaie a tagli successivi dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque, risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha.:

per i boschi di faggio	mc.	250
per i boschi di quercia	»	160
per i boschi di abete	»	300
per i boschi di pino laricio	»	250
per i boschi di pini mediterranei	»	120

Ove la provvigione scenda al disotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione della Amministrazione.

In ogni caso il proprietario deve inviare la denuncia del taglio all'Amm. Ec. M. Foreste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazione.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi.

Nel caso invece esse siano state impartite e non vengano osservate il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione.

Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 come previsto dall'art. 3 della legge 9-10.1967 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

ART. 43 - *Fustaie coetanee a «tagli successivi»: tagli secondari e di sgombero.*

Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la l'innovazione stessa sia assicurata.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di cui all'arto precedente e la mancanza di essa è punita con la stessa ammenda.

ART. 44 - *Turni minimi per le fustaie.*

Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso e a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

Fustaie di abete	100 anni
Fustaie di faggio	100 anni
Fustaie di quercia	80 anni
Fustaie di pino laricio	70 anni
Fustaie di pini mediterranei	50 anni
Fustaie di ontano napoletano	50 anni

ART. 45 - *Fustaie disetanee.*

Nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali conservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al disotto:

per i boschi di abete	di mc. 220
per i boschi di faggio	di mc. 180
per i boschi di pino laricio	di mc. 180
per i boschi di pini mediterranei	di mc. 80

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 32 e 33.

E' prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo, 42 e la sua mancanza è punita con la stessa sanzione prevista nell'articolo.

ART. 46 - *Fustaie irregolari.*

I boschi con soprassuolo irregolare ossia non decisamente coetanei né disetanei verranno considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diversa determinazione della Amministrazione Ec. M. Foreste a richiesta del proprietario.

Anche per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 42 con la conseguente

condizione.

ART. 47 - Penalità per irregolarità dei tagli.

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi d'alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede all'utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso e dalla condotta irregolare delle operazioni a sensi dell'articolo 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'articolo 25 della medesima.

ART 48 - Taglio delle piante di castagno.

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall'articolo 1 del presente regolamento.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'articolo 53.

ART. 49 - Castagneti da frutto.

Nei castagneti da frutto è permessa:

a) - la capi tozza tura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e delle giovani per preparare all'innesto;

b) - la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

c) - la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;

d) - l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

e) - l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Amm. Ec. M. Foreste può nei castagneti suddetti, il cui terreno sin eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall'Amm. Ec. M. Foreste, la quale stabilisce all'uopo le modalità atte a prevenire i danni.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

A) - CEDUI SEMPLICI

ART. 50 - Cedui semplici - Riserve di matricine.

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati.

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o non resistere all'isolamento con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la l'innovazione del bosco.

Le matricine vanno tagliate ad un'età doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

ART. 51 - *Piante conifere nei cedui.*

Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno le qualità.

ART. 52 - *Cedui senza matricine*

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salcio eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.

ART. 53 - *Turno minimo dei cedui puri.*

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

- per il faggio ad anni 25
- per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 15
- per il farneto ad anni 15
- per il castagno e ontano ad anni 12
- per il nocciolo, robinia, salice, betulla ed eucalipto ad anni 10

A richiesta degli interessati l'adozione di turni più brevi potrà essere permessa dall'Amm. Ec. M. e Foreste, sempre in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento, per i cedui di eccezionale vigoria o quando trattasi di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali; in questo caso il taglio dei polloni dovrà avere luogo a scelta o dopo un periodo di riposo delle ceppaie.

ART. 54 - Turno minimo dei cedui misti.

Per i cedui misti è da osservare il turno minimo di anni 15. A richiesta degli interessati l'adozione di turni più brevi potrà essere permessa dall'Amm. Ec. M. e Foreste, sempre in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento, per i cedui di eccezionale vigoria o quando trattasi di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali, in questo caso il taglio dei polloni dovrà avere luogo a scelta o dopo un periodo di riposo delle ceppaie.

ART. 55 - Cedui a sterzo.

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 24.

ART. 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui.

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

ART. 57 - Sfolli e taglio della frasca.

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

ART. 58 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva.

Alla base di ciascun pollone va rilasciata una calza di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del colletto.

Le infrazioni sono punite a termine dell'art. 26 della legge forestale.

ART. 59 - Operazioni colturali nei boschi cedui.

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie

vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.

B) - CEDUI COMPOSTI

ART. 60 - *Cedui composti.*

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

Il numero delle matricine da riserve deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 all'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

C) - CEDUI DA CAPITAZZA O DA SGAMOLLO

(per memoria delle provincie interessate).

ART. 61 - *Cedui da capitozza o da sgamollo.*

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.

Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

E' tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esaurite.

Salvo il disposto del comma precedente, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

D) - PENALITA' RELATIVE AI CEDUI SEMPLICI E COMPOSTI.

ART. 62 - *Penalità basata sull'art. 26 della legge forestale.*

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 si applicano le pene comminate dall'articolo 26 della legge forestale.

ART. 63 - *Sanzioni.*

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 52 e 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700 e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000 per come previsto dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

ART. 64 - Denuncia e modalità delle soppressioni.

Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve fame, 30 giorni prima, dichiarazione all'Amm. Ec. M. Foreste, indicando la data dell'inizio dei lavori.

Detta eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo rimboschimento.

Per quanto riguarda il ciocco d'ericca, valgono le norme di cui al precedente articolo 20.

Allorché il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.

L'Amm. Ec. M. Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere le norme da osservare; in mancanza, i lavori possono essere senz'altro eseguiti.

La mancata denuncia è punita in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000. Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 25 della legge forestale.

I cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma dell'art. 35 di questo regolamento.

ART. 65 - Stagione del taglio.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito dal 1 giugno al 30 settembre.

Le infrazioni sono punite a norma dell'arto 24 della legge forestale.

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

ART. 66 - Modalità del pascolo.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- 1) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
- 2) Salva espressa autorizzazione dell' Amm. Ec. M. Foreste, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine

compresa tra i 1.000 e i 1.500 m. può esercitarsi solo dal 1-6 al 30-11 e, ad altitudine superiore ai m. 1.500 dal 15-6 al 15-10.

- 3) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende.
- 4) Fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere, esercitato nei modi indicati nell'articolo 26 del presente regolamento.
- 5) I pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'articolo 135 della legge forestale.
- 6) Resta in facoltà dell'Amm. Ec. M. Foreste di imporre, nei pascoli di estensione superiore a 100 Ha., il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

- a) - quelli dei nn. 1 e 3 in base all'articolo 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di L. 5.000.
- b) - quelle dei n. 2 con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800 per ogni caso di bestiame, con un minimo, in ogni caso, di lire 2.000. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a lire 200 e il limite massimo di L. 400.
- c) - quelle del n. 4, in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di cui alla lettera a), salvo la eventuale applicazione, dell'art. 27 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del C.P. in caso che lo sconfinamento si sia verificato.
- d) - quelle del n. 5 in base all'ultimo comma dell'art. 135 della legge 30-12-1923, n. 3267.
- e) - quelle del n. 6 con l'ammenda prevista nel successivo art. 68.

ART. 67 - *Pascoli deteriorati.*

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed in turni di riposo sono stabiliti dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di lire 800 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo con un minimo in ogni caso di lire 2.000.

ART. 68 - *Miglioramento dei pascoli.*

Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera

iniziativa dei proprietari o possessori.

La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in seguito a sola denuncia fatta all' Amm. Ec. M. Foreste, la quale entro 30 giorni può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo, in conformità dell'articolo 20 del regolamento forestale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000.

TITOLO IV

NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI

ART. 69 - Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi

Le modalità di cui all'articolo 21 del regolamento forestale per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

ART. 70 - Movimento di terreni per l'importo di nuovi boschi.

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che - senza dissodare andatamente il terreno - si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Am. Ec. M: Foreste.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della legge forestale.

TITOLO V

NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA

ART. 71 - Lavorazione del terreno.

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, (non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'articolo 1 della legge forestale, l'Am. Ec. M. Foreste può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'Am. Ec. M. Foreste notifica il termine entro il quale pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'articolo 24 della medesima legge.

ART. 72 - *Sgombro delle acque.*

Le acque di irrigazione e quelle discosto dei serbatoi, degli 1beveratoi, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sotto stanti.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1967; n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

TITOLO VI

NORME CIRCA LE CAVE MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI

ART. 73 - *Ghiaia, sabbia, sassi.*

E' consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.

Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

La raccolta di materiale prodotto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

ART. 74 - *Cave e miniere.*

Ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'articolo 19 lettera A, punto m e lettera C e D, del regolamento forestale, l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di arena o di altri materiali, nonché l'apertura delle miniere ivi compreso gli eventuali mezzi superficiali esplorativi, non possono effettuarsi senza permesso dell'Amm. Ec. M. Foreste. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal uopo, stabilite dalla detta Amministrazione.

Questo permesso non esonera il concessionario di pro. curarsi le altre eventuali licenze e gli altri permessi in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere.

Le infrazioni sono punite in base all'articolo 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 salvo l'applicazione

degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

Il permesso rilasciato dall'Amm. Ec. M. Foreste resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.

ART. 75 - Movimento di terreno.

Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, deve essere denunciato a norma dell'articolo 20 del regolamento forestale.